



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 728 c.p.c.

Comparizione

Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a se' del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.

Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; puo' disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 febbraio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Quarto — Dei procedimenti speciali
Titolo	II — Dei procedimenti in camera di consiglio
Capo	III — Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-728-comparizione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it